Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

Area Coordinamento

Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

Prot. 18162 del 1 marzo 2017

Organismo Pagatore **AGEA**
Ufficio Monocratico
Sede

All' Organismo pagatore **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' Organismo pagatore della
Regione **Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

All' Organismo pagatore **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' **A.R.C.E.A.**
Cittadella Regionale
Località Germaneto
88100 Catanzaro

All' Organismo Pagatore **ARPEA**
via Bogino, 23
10123 Torino

All' Organismo Pagatore della
P.A. di Bolzano **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

All' Organismo Pagatore della
P.A. di Trento **APPAG**
via G.B.Trener, 3
38100 Trento

All'Agenzia delle Dogane

All' Istituto Regionale della Vite e
Vino

Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

Alla CONFCOOPERATIVE
Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOP

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

Al Centro Assistenza Agricola
Coldiretti Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al Coord.to CAA Liberi
Agricoltori
Via Dessè, 2
00199 ROMA

Al Coord.to CAA
Liberi Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO

E p.c.

Al MiPAAF
- DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
- DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Al Coordinatore Commissione
Politiche Agricole
Regione Puglia
Assessorato risorse agroalimentari
Lungomare N.Sauro, 45/47
71100 BARI

Regioni e PP.AA.
Loro sedi

Oggetto: **VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

INDICE

QUADRO NORMATIVO 4
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 5
ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE 6
AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI 6
ESENZIONI DAL SISTEMA DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI 7
REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI 7
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO 7
FUNZIONI E PROCEDURE DISPONIBILI PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO 9
1) REGISTRAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO 10
2) UTILIZZO DI UN'AUTORIZZAZIONE (COMUNICAZIONE DI AVVENUTO IMPIANTO) 10
3) MODIFICA DELLA REGIONE/P.A. DI RIFERIMENTO 10
4) SUBENTRO DI UN'AUTORIZZAZIONE TRA 2 O PIÙ TITOLARI 11
5) MODIFICA DELLA SCADENZA DI UN'AUTORIZZAZIONE 11
PROCEDIMENTI PER CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI 11
A. RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI (ANNUALE) 12
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 12
CRITERI DI PRIORITÀ 13
PROCEDURA PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI 14
MODALITÀ PER LA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE 15
RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI 15
B. CONVERSIONE DI DIRITTI DI REIMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI 16
C. RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTO 16
REGISTRO DELLE SUPERFICI ESTIRPATE 17
REIMPIANTO SU MEDESIMA SUPERFICIE ESTIRPATA 18
REIMPIANTO SU QUALUNQUE SUPERFICIE AMMISSIBILE 18
D. REIMPIANTI ANTICIPATI 19
GESTIONE DEL TRANSITORIO - CONSOLIDAMENTO DEL REGISTRO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO 19
COMUNICAZIONI 20
SANZIONI 20
DIFFUSIONE DEI DATI DEL REGISTRO 21

Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013**, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72.
- **Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014** che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013**, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 del 27 giugno 2008,** recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009,** recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
- **Legge 29 dicembre 1990 n. 428,** recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990).
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260,** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99,** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
- **Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 19 febbraio 2015 n. 1213** – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

- **Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 -** recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 -** recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni.
- **Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 settembre 2011 -** recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la campagna vendemmiale 2011/2012.
- **D.M. 15 gennaio 2015, n. 162** - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza di AGEA.
- **Nota interpretativa della Commissione Europea n. 2015-03** – Settore: vino – Schema/misura: Schema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli – non trasferibilità - Soggetto: Non trasferibilità – eccezioni.
- **LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238** – Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
- **Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.5852 del 25 ottobre 2016 -** Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe.
- **Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007,** relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- **Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008,** recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Campo di applicazione e definizioni

La presente circolare definisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l'aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013.

La presente sostituisce la precedente **Circolare ACIU.2016.49 del 1 febbraio 2016.**

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Ministero:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea
- **Regioni:** le Regioni e le Province autonome
- **Autorità competenti:** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Provincie autonome

- **Agea:** Agea coordinamento
- **Registro:** Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, contenente l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate
- **Regolamento:** il regolamento (UE) n. 1308/2013
- **Regolamento delegato:** il regolamento (UE) 2015/560
- **Regolamento di esecuzione:** il regolamento (UE) 2015/561
- **SIAN:** Sistema informativo agricolo nazionale
- **Schedario viticolo:** strumento previsto dall'art. 185-bis del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS)
- **CUAA**: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **CAA**: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi.
- **Azienda**: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività.

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande/dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, o presso l'ufficio della Regione competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Autorizzazioni per gli impianti viticoli

A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del DM num. 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM **n. 527 del 30 gennaio 2017** in attuazione del decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213.

Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda all'Autorità competente. La presentazione della domanda e la successiva concessione dell'autorizzazione sono effettuate tramite le applicazioni software implementate all'interno dei sistemi informatici degli OP/Regioni competenti.

Le autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili tra produttori (tranne le eccezioni successivamente definite).

Esenzioni dal sistema delle Autorizzazioni per gli impianti viticoli

Sono esenti dal sistema di autorizzazioni le superfici destinate ai fini stabiliti all'articolo 62, paragrafo 4 del Regolamento e che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 1 del Regolamento delegato (impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale).

REGISTRO INFORMATICO PUBBLICO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

Il sistema di autorizzazioni è attuato nell'ambito del Registro pubblico delle autorizzazioni istituito dal DM 12272 del 15 dicembre 2015 e il suo aggiornamento è garantito mediante procedure informatizzate di richiesta da parte dei conduttori e di gestione dell'iter amministrativo di autorizzazione e controllo da parte delle Regioni.

Attraverso il fascicolo aziendale è possibile consultare la situazione delle autorizzazioni presenti nel Registro relative a ciascuna azienda agricola, secondo le modalità di accesso al fascicolo che sono già definite e regolamentate.

Il Registro è costituito in ambito SIAN e potrà essere consultato e aggiornato anche nell'ambito dei sistemi informativi gestiti dalle Regioni/P.A. e/o dai rispettivi OP Regionali, tramite opportuni servizi di interscambio dati, la cui documentazione tecnica sarà resa disponibile tramite portale SIAN a cura di AGEA.

Le regioni/P.A. che gestiscono il registro nell'ambito del SIAN utilizzano le applicazioni e le procedure operative che saranno definite da AGEA e condivise con le Regioni tramite documentazione tecnica.

Informazioni contenute nel registro

Il Registro conterrà al minimo le seguenti informazioni:

a) Identificativo unico dell'autorizzazione nel Registro nazionale: per favorire l'interscambio dei dati tra i sistemi informativi regionali e nazionali, ed evitare la duplicazione delle chiavi, questo identificativo sarà costruito secondo il seguente schema:

XXXNNNNNNNNNN

Dove XXX: prefisso di 3 caratteri che identificano il sistema informativo che ha generato la chiave (es. 001 Piemonte, 002 Lombardia, 005 Veneto, 008 Emilia Romagna, 009 Toscana, 021 P.A. Bolzano, 022 Trento, 100 per tutte le regioni che usano il sistema AGEA).

NNNNNNNNNN: progressivo numerico.

b) CUAA del soggetto a cui è assegnata l'autorizzazione.

c) Tipo di autorizzazione, che può assumere i seguenti valori

1 - Nuovo impianto
2 - Conversione di ex-diritti
3 - Reimpianto:
3.a reimpianto da estirpo
3.b reimpianto anticipato

d) Regione di riferimento (Codice istat della regione/PA che ha in carico la gestione operativa dell'autorizzazione).

e) Superficie autorizzata (espressa in mq)

f) Superficie impiantata (espressa in mq)

g) Superficie trasferita in un'altra regione o con subentro (espressa in mq)

h) Superficie residua (espressa in mq)

i) Data di rilascio dell'autorizzazione

j) Data di scadenza dell'autorizzazione;

k) Riferimenti all'identificativo dell'autorizzazione di origine (nel caso di un subentro di titolare, ove previsto, o spostamento tra regioni).

l) Riferimenti all'identificativo del ex-diritto convertito, nel caso di tipo autorizzazione di tipo 2

m) Riferimenti all'identificativo nel registro delle superfici estirpate, nel caso di autorizzazione di tipo 3.a o 3.b; è richiesto solo per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN.

n) Data inizio validità; è data dell'ultima modifica intervenuta sull'autorizzazione (coincide con la data di rilascio se non ci sono state modifiche).

o) Data fine validità; questo campo, e il precedente, determinano l'intervallo temporale di validità dell'autorizzazione a partire dall'ultima modifica intervenuta su di essa (o dalla data di rilascio se non ci sono state modifiche).

p) Motivazione variazione autorizzazione; rappresenta le motivazioni che hanno determinato la modifica dell'autorizzazione; può assumere i seguenti valori: subentro,

modifica regione di riferimento, utilizzo, modifica data scadenza per cause di forza maggiore, rinuncia;

Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel registro, sarà associata l'informazione della "Regione/P.A. di riferimento", la quale sarà l'unica ad avere la responsabilità di gestione dei dati relativi all'autorizzazione. In prima istanza, la Regione/P.A di riferimento coincide, in base alla tipologia dell'autorizzazione, con:

- quella dell'estirpo,
- oppure quella dell'ex-diritto convertito,
- oppure quella indicata nella domanda di richiesta di autorizzazioni per nuovi impianti.

Successivamente il titolare dell'autorizzazione può eventualmente richiedere di modificare la "Regione/P.A. di riferimento", indicando quella dove prevede di realizzare l'impianto.

Il dato della "Regione/P.A. di riferimento", associato alle autorizzazioni, farà fede nella produzione delle statistiche relative al Registro delle Autorizzazioni.

I sistemi informativi e le applicazioni che intervengono sul registro devono garantire la storicizzazione degli aggiornamenti sui dati delle autorizzazioni. In caso di subentro o di spostamento in altre regioni/PA, sarà impostata la data di fine validità sull'autorizzazione di origine, e verrà generata una (o più) nuova autorizzazione, collegata a quella di origine, con un nuovo identificativo unico.

FUNZIONI E PROCEDURE DISPONIBILI PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

Le autorizzazioni presenti nel Registro sono gestite mediate apposite funzioni e procedure automatiche, disponibili in ambito SIAN o OP/Regioni, che consentono di operare per le seguenti situazioni:

1. Registrazione di un'autorizzazione all'impianto.

2. Utilizzo totale o parziale di un'autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto). Nel caso di uso parziale la "data di termine validità per la superficie residua dell'autorizzazione" rimane invariata.

3. Modifica della Regione/P.A. di riferimento.

4. Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari.

5. Modifica della scadenza di un'autorizzazione (vedi cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che comportano la modifica del limite di utilizzo).

Per le Regioni/PA che operano su sistemi informativi diversi dal SIAN, l'aggiornamento del Registro delle autorizzazioni deve essere garantito tramite i collegamenti telematici messi a disposizione dal SIAN stesso.

1) Registrazione di autorizzazioni all'impianto

Il Registro si alimenta con l'inserimento di autorizzazioni che derivano dai 4 procedimenti amministrativi dettagliati successivamente.

2) Utilizzo di un'autorizzazione (comunicazione di avvenuto impianto)

Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, con modalità telematica, comunica alla Regione competente l'utilizzo totale o parziale dell'autorizzazione. La data di impianto deve essere compresa tra le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione utilizzata.

La comunicazione contiene i seguenti elementi minimi:
- gli estremi dell'autorizzazione all'impianto utilizzata
- gli estremi catastali dell'impianto
- la superficie dell'impianto
- data impianto
- informazioni di carattere tecnico (sesto, forma di allevamento, varietà, ecc.) necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo.

La comunicazione di avvenuto impianto comporta il contestuale aggiornamento del Registro e l'attivazione dei procedimenti amministrativi regionali necessari per l'aggiornamento dello schedario viticolo, secondo le procedure previste dalle competenti regioni.

3) Modifica della Regione/P.A. di riferimento

Il titolare dell'autorizzazione al reimpianto può richiedere, in modalità telematica, di variare la regione di riferimento al fine di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una regione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione.

La modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni per i nuovi impianti non è permessa se non vengono rispettati i criteri di ammissibilità e gli eventuali criteri di priorità previsti alla presentazione della domanda e che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione.

La richiesta di modifica della regione di riferimento delle autorizzazioni deve essere inoltrata alla regione dove si vuole effettuare l'impianto. La richiesta di modifica della regione di riferimento deve ricevere il nulla osta sia da parte della regione dove si vuole effettuare l'impianto, sia da parte della regione di origine.

Se la regione dove si intende utilizzare l'autorizzazione determina che nulla osta l'impianto nel proprio territorio, essa contatta la regione di riferimento dell'autorizzazione, la quale dovrà verificare che l'autorizzazione sia ancora valida e non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentano la modifica della regione di riferimento.

Le procedure informatiche per l'aggiornamento del registro sono attivate presso la regione di origine, che ha in carico l'autorizzazione sino al momento della variazione della regione di riferimento.

A seguito della variazione, l'autorizzazione, ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla regione di destinazione.

Non è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato.

4) Subentro di un'autorizzazione tra 2 o più titolari

L'obiettivo della non trasferibilità è contribuire al rapido ed immediato utilizzo delle autorizzazioni da parte di chi le ha ottenute, evitando ogni speculazione (*considerandum* 56 del regolamento 1308/2013). Sono previste eccezioni nei casi laddove sia impossibile l'uso celere e diretto e possa essere esclusa ogni forma di speculazione.

Trasferimento dell'autorizzazione per eredità a causa della morte del produttore che aveva ricevuto l'autorizzazione. In questo caso l'erede può usare l'autorizzazione per il tempo residuo della durata dell'autorizzazione. Lo stesso si applica nei casi di successione anticipata. L'erede resterà vincolato ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione.

Sono esclusi i casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l'autorizzazione non prevede che l'impianto sia fatto di persona.

Nei casi di fusione o scissione nei quali la persona giuridica cui era stata concessa l'autorizzazione non può mantenere la sua personalità giuridica, la persona giuridica che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione assumono tutti i diritti e gli obblighi incluse le autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

Le eccezioni di cui sopra sono chiarite nelle disposizioni della Circolare Ministeriale n.5852 del 25 ottobre 2016.

5) Modifica della scadenza di un'autorizzazione

Le cause di "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" che consentono la modifica della scadenza sono quelle previste dal regolamento 1306/2013 articolo 2 comma 2.

Le procedure informatiche per l'aggiornamento del registro sono attivate presso la regione che ha in carico l'autorizzazione.

PROCEDIMENTI PER CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI

La concessione, registrazione di una autorizzazione può avvenire nell'ambito dei 4 procedimenti amministrativi seguenti:

A. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale);

B. Conversione di diritti di impianto in autorizzazioni;

C. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto a seguito di un estirpo;

D. Rilascio di autorizzazioni per reimpianto anticipato

A. Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)

Il Ministero rende nota con decreto direttoriale entro il 30 settembre di ogni anno la superficie nazionale che può essere oggetto di autorizzazioni per nuovi impianti nell'annualità successiva (da qui in avanti "**superficie nazionale autorizzabile")**.

La **superficie nazionale autorizzabile** da destinare a nuovi impianti è costituita da:

- 1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione (articolo 6, comma 1, DM 12272).

- Eventuali superfici assegnate nella campagna precedente ma rese disponibili a seguito di comunicazioni di rinuncia.

Nel caso di superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, da trasformare in vigneto produttivo, l'assegnazione della superficie autorizzata al nuovo impianto avverrà sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente. In questo modo la superficie preesistente andrà a fare parte delle superfici autorizzate. *Esempio: il vigneto familiare può essere trasformato in vigneto produttivo (ovviamente se vi sono le condizioni tecniche) mediante le autorizzazioni di nuovo impianto. Nel caso in cui, il proprietario di un vigneto familiare di 0,1 ha ottenga (sulla base di una richiesta ammissibile) una autorizzazione di nuovo impianto di 0,5 ha, egli potrà usare 0,1 ha di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ha di nuovo vigneto. In totale avrà una superficie di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino.*
Il produttore che trasforma in vigneto produttivo le superfici esenti dal sistema delle autorizzazioni, se del caso, dovrà adeguarlo per il rispetto delle norme regionali vigenti (es. in caso di varietà non ammessa nella regione).

Criteri di ammissibilità

Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola (escluse le superfici con usi del suolo e/o i vincoli specificati in seguito), pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto.

Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli, non evidenziabili dal fascicolo, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti.

Nel caso di richiesta di autorizzazioni in più regioni, il criterio di ammissibilità deve essere verificato in ognuna delle regioni, ovvero l'azienda deve condurre per ciascuna regione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale fa richiesta nella medesima regione.

Al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell'ambito dell'introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, dal 2017 sono state introdotte le seguenti prescrizioni:

1) nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate la dimensione richiesta e la **Regione** nella quale si intende localizzare le superfici oggetto di richiesta. Le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla campagna 2017, quindi, **non sono più trasferibili** da una regione ad un'altra, in quanto ciò contrasta con il criterio di ammissibilità.

2) Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di **5 anni**, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. Per tale motivo, l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

Criteri di priorità

Dal 2017, le Regioni possono applicare, per una percentuale complessiva pari al 50 per cento della superficie di cui all'articolo 9, comma 5, DM 12272, i seguenti criteri di priorità:

A) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell'articolo 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se sono rispettate contemporaneamente le condizioni seguenti:

   1) la complessiva superficie aziendale, anche se divisa in più corpi e/o presente in regioni diverse, è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari, tuttavia in tale ambito le Regioni definiscono un intervallo inferiore (per la campagna 2017 si veda allegato 1) del quale le procedure informatiche per l'acquisizione delle domande terranno conto; 2) il richiedente, al momento della richiesta possiede una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all'articolo 1 del Regolamento delegato;

B) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già **viticoltori** al momento di presentare la richiesta ed **essi stessi hanno applicato le norme relative alla produzione biologica** di cui al regolamento (CE) n. 834/2007del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione **all'intera superficie vitata** delle loro aziende **per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta**;

C) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;

2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

Per la campagna 2017 le Regioni applicano i criteri di priorità secondo le specifiche riportate nella tabella all'allegato 1.

Procedura per la domanda di autorizzazione di nuovi impianti

Le domande per le autorizzazioni sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno e con un periodo di apertura delle domande di un mese in modalità telematica nell'ambito del SIAN. Il FAC-SIMILE del modello di domanda è riportato nell'allegato 3. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Ogni richiedente presenta un'unica domanda, nella quale indica una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste, e la scelta dei criteri di priorità di cui chiede il riconoscimento.

Per coloro che intendano avvalersi dei criteri di priorità la domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi:

- per il criterio **A)** (*superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie)*; l'attribuzione del criterio viene effettuata in relazione alla dimensione aziendale che risulta nel fascicolo aziendale e agli intervalli di superficie massima e minima stabiliti dalle singole regioni che prevedono tale criterio;

- per il criterio **B)** *(i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno applicato le norme relative alla produzione biologica* ***all'intera superficie vitata*** *delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta)*; dovrà essere allegato il documento dell'Organismo di Certificazione del Biologico attestante tale requisito, formulato in conformità al facsimile nell'allegato 2.

- per il criterio **C)** (*organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo)*; dovrà essere allegata copia dell'atto di assegnazione (es. decreto, delibera, ordinanza, ecc.) alla Organizzazione senza fini di lucro richiedente, dei terreni confiscati - per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo- per i quali è richiesta l'autorizzazione.

Le applicazioni e le procedure operative per la presentazione delle domande sono definite da AGEA e condivise con le Regioni tramite documentazione tecnica.

Modalità per la graduatoria di assegnazione

Per le regioni in cui le richieste ammissibili riguardano una superficie totale inferiore o uguale alla superficie di cui all'articolo 6, comma 1, DM 12272 calcolata a livello regionale (**superficie regionale autorizzabile**), le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità; la superficie residua non assegnata sarà resa disponibile per le Regioni con richieste in esubero e ripartita tra esse proporzionalmente all'eccedenza delle richieste, contribuendo ad aumentare la rispettiva **superficie regionale autorizzabile**.

Per le regioni in cui le richieste ammissibili riguardano una superficie totale superiore alla **superficie regionale autorizzabile**, l'assegnazione seguirà le seguenti regole:

1) a tutti i richiedenti sono garantite le autorizzazioni sino a una superficie pari a 0,1 ha. La quota di superficie di 0.1 ha di cui sopra sarà di conseguenza ridotta se la **superficie regionale autorizzabile** non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.

2) La superficie regionale autorizzabile decurtata della superficie rilasciata come descritto al punto 1 (0,1 ha x il numero di richiedenti) dovrà, *in primis*, , garantire il rilascio del 50 per cento della **superficie regionale autorizzabile** alle richieste aventi diritto ai criteri di priorità;

3) ciascuna Regione, nel caso in cui le richieste ammissibili superino di tre volte la **superficie regionale autorizzabile**, può applicare un limite massimo per domanda, pari alla media delle superfici richieste in tale regione. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle Regioni interessate entro 10 giorni successivi alla data di chiusura delle domande.

4) Il 50 per cento della **superficie regionale autorizzabile** (nella sua parte non già attribuita con i passi precedenti) è riservata alle richieste con criteri di priorità validi. Se la totalità delle richieste con priorità non supera tale quota, le richieste saranno accolte totalmente**.** In caso contrario, saranno soddisfatte per prime tutte le richieste con punteggio più alto: in base alla superficie disponibile, sarà assegnato il 100% della superficie richiesta, oppure parzialmente, con una ripartizione proporzionale alla superficie richiesta. Successivamente, saranno considerate le domande con punteggio inferiore, a scalare, sino all'esaurimento della superficie disponibile.

5) Infine, tutta la superficie non assegnata ai punti precedenti sarà ripartita in modo proporzionale tra tutte le richieste non ancora accolte (con e senza priorità).

Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto. Il sistema centrale genera automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda, impostando 'la regione di riferimento'.

Le regioni rilasciano le autorizzazioni entro il 1 giugno tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione da AGEA, e saranno rese visibili al produttore nell'area pubblica del portale AGEA e SIAN.

Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

I beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal DM, entro il 10 giugno, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da AGEA.

Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio.

B. Conversione di diritti di reimpianto in autorizzazioni

Il titolare di diritto di reimpianto presenta telematicamente alla Regione/P.A. che ha in carico il diritto la richiesta di conversione in autorizzazione, non oltre la data di scadenza del diritto e non oltre il 31/12/2020.

Le richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni potranno essere accolte solo per i diritti iscritti nel registro pubblico dei diritti.

L'autorizzazione rilasciata a seguito di conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 (decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015).

Le casistiche connesse alla gestione del transitorio, per le attività che risultano ancora in corso, sono discusse nel paragrafo dedicato.

Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi dalla presentazione delle richieste ed aggiornano contestualmente il Registro.

C. Rilascio autorizzazioni per reimpianto

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano una richiesta alla Regione competente tramite applicativi resi disponibili dagli OP/Regioni.

La regione competente per la concessione di autorizzazione per reimpianto è la regione che effettua il controllo dell'avvenuto estirpo.

I produttori possono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione.

Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione delle domande ritenute ammissibili ed aggiornano contestualmente il Registro.

Le autorizzazioni di reimpianto hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio.

Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata ovvero la superficie vitata così come definita dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. E' possibile fare richiesta per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini,

una successiva autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà di 3 anni a partire dalla data del nuovo rilascio.

Le richieste di Autorizzazioni al reimpianto potranno essere accettate e concesse solamente a fronte di superfici estirpate, regolarmente registrate nel Registro delle Superfici Estirpate, di cui al paragrafo successivo.

Registro delle Superfici Estirpate

Al fine di permettere alle Regioni il controllo delle superfici estirpate, e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, si istituisce in ambito SIAN, per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN, il **Registro delle Superfici Estirpate**.

La registrazione dell'estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Le superfici estirpate sono quelle in regola con la normativa dell'Unione Europea e nazionale, regolarmente registrate allo schedario senza anomalie.

Le regioni effettuano l'istruttoria e i controlli necessari e aggiornano il registro delle Superfici Estirpate.

La comunicazione di avvenuto estirpo deve essere presentata dal richiedente, tramite le apposite funzioni su SIAN, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione.

La regione competente per registrazione di un estirpo è la regione che effettua il controllo dell'avvenuto estirpo.

Il registro delle superfici estirpate contiene al minimo le seguenti informazioni:

a) CUAA: è il codice fiscale del soggetto titolare della superficie estirpata;

b) Regione di Riferimento;

c) Superficie estirpata (espressa in mq);

d) Superficie già convertita in autorizzazioni;

e) Superficie residua;

f) Data di estirpo;

g) Riferimenti catastali della superficie estirpata;

Gli aventi diritto possono richiedere il subentro come titolari delle superfici estirpate inscritte nel registro. A tal fine, valgono le stesse casistiche previste per il subentro delle autorizzazioni.

Le applicazioni e le procedure operative per la gestione del registro delle superfici estirpate saranno definite da AGEA e condivise con le Regioni interessate tramite documentazione tecnica.

Le regioni che non operano direttamente sul SIAN, dovranno comunicare, tramite opportuni servizi informatici resi disponibili sul SIAN e definiti da AGEA, la lista delle superfici estirpate non ancora trasformate in autorizzazione. Ciò al fine di permettere ad AGEA di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del Regolamento di esecuzione.

Reimpianto su medesima superficie estirpata

Se l'ubicazione della superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, il produttore interessato, che intenda procedere al reimpianto entro 3 anni dall'estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata:

in tal caso la comunicazione di avvenuto estirpo, presentata al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, ha valore come domanda di autorizzazione e, senza ulteriore comunicazione della Regione, da autorizzazione.

Esempio: se l'estirpo avviene il 30 settembre del 2016, il viticoltore, entro il 31 luglio 2017, effettua la comunicazione di avvenuto estirpo che funge da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione con scadenza 30 settembre 2019.

Reimpianto su qualunque superficie ammissibile

Qualora il viticoltore intenda procedere al reimpianto oltre i 3 anni dall'estirpo, e in tutti i casi in cui il produttore realizza l'impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della procedura standard: in questo caso il viticoltore presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, una comunicazione di avvenuto estirpo, che sarà registrata nel Registro delle superfici estirpate, per le Regioni che operano direttamente tramite SIAN, o nel sistema informativo proprio delle altre regioni, e che fungerà da pre-requisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto, che dovrà essere presentata entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione.

Esempio: se l'estirpo avviene a novembre 2016 (oppure a marzo 2017), il viticoltore comunica l'estirpo entro il 31 luglio 2017 e può presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto entro il 31 luglio 2019. Dal momento del rilascio dell'autorizzazione il produttore avrà quindi 3 anni per procedere al reimpianto (al più tardi il 31 ottobre 2021)

In ogni caso sono fatte salve le comunicazioni necessarie per l'aggiornamento dello schedario (es. comunicazione di avvenuto impianto).

La procedura non si applica nel caso di estirpo di impianti non autorizzati.

D. Reimpianti anticipati

La procedura di reimpianto anticipato consente di effettuare un nuovo impianto con l'impegno di estirpare, nella medesima Regione/P.A., un'equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

Il produttore che intende avvalersi di tale procedura deve presentare telematicamente una domanda alla Regione/P.A. territorialmente competente; la domanda deve essere corredata, (come da specifiche istruzioni regionali), una garanzia fidejussoria a garanzia del futuro estirpo. La fidejussione deve coprire i costi per l'estirpo coatto, ogni regione disciplina l'ammontare della polizza.

Non è consentita la richiesta di modifica della regione di riferimento per le autorizzazioni al reimpianto anticipato.

GESTIONE DEL TRANSITORIO - Consolidamento del registro dei diritti di reimpianto

Le seguenti fattispecie, relative al consolidamento del registro degli ex-diritti di reimpianto non ancora utilizzati al 31/12/2015, sono definite per il passaggio al nuovo regime delle autorizzazioni all'impianto.

a. Il trasferimento tra aziende dei diritti di reimpianto è consentito fino al 31 dicembre 2015. Il contratto di compravendita deve essere presentato alla competente Agenzia delle entrate entro tale data.

b. Gli estirpi effettuati entro il 31 dicembre 2015 comportano il rilascio di un conseguente diritto di impianto. La comunicazione di avvenuto estirpo e il conseguente collaudo avviene secondo le procedure regionali.

c. Per diritti non utilizzati al 31/12/2015, a cui non è stata attribuita una data di scadenza, o con data di scadenza indicata al 31/12/2015, le Regioni/PA aggiornano la data di scadenza dei diritti consolidati, al fine di recepire le direttive dei regolamenti regionali e nazionali in tale ambito; la data di scadenza del diritto consolidato deve coincidere con la data massima per effettuare l'impianto, previa conversione in autorizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Alla data del 1 marzo 2016 (salvo successivi interventi correttivi resisi necessari), il Registro informatico pubblico dei diritti di impianto è considerato consolidato, al fine di costituire una base dati consolidata dei diritti convertibili su richiesta del titolare.

Il registro pubblico dei diritti (diritti non ancora convertiti) è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

Gli aventi diritto possono richiedere il subentro come titolari dei diritti inscritti nel registro consolidato. A tal fine, valgono le stesse casistiche previste per il subentro delle autorizzazioni.

COMUNICAZIONI

Al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del Regolamento di esecuzione, Agea comunica al Ministero:

- Entro il 15 febbraio di ogni anno:

  a) le superfici sulle quali è stata accertata la presenza di impianti privi di autorizzazioni;

  b) le superfici non autorizzate che sono state estirpate nella campagna precedente;

  c) l'elenco delle organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore di cui all'articolo 65 del Regolamento.

- Entro il 15 ottobre di ogni anno, esclusivamente dal Registro:

  a) le domande ricevute (richieste di nuove autorizzazioni)

  b) le domande respinte;

  c) le autorizzazioni per reimpianti concessi;

  d) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del Regolamento di esecuzione le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per almeno dieci campagne successive a quella in cui sono state presentate.

Le autorizzazioni saranno conteggiate nelle statistiche regionali, tenendo conto del valore della Regione di Riferimento.

SANZIONI

In ottemperanza all'articolo 69 del testo unico del vino LEGGE n. 238 del 12 dicembre 2016, il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un'autorizzazione concessa per nuovi impianti , e' soggetto alle sanzioni amministrative seguenti:

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata e' inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata e' superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata e' superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione.
Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

DIFFUSIONE DEI DATI DEL REGISTRO

Il registro pubblico delle autorizzazioni è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

Il registro pubblico dei diritti (diritti non ancora convertiti) è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi al Registro sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
2. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICQRF;
3. ISTAT;
4. ISMEA;

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2006.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore di Agea Coordinamento
(Dr. Renzo Lolli)

ALLEGATO 1
CRITERI DI PRIORITÁ 2017

Regione	Nessun criterio di priorità	Art 7*bis* comma 1 lettera a) (aziende viticole piccole e medie)		Art 7*bis* comma 1 lettera b) (produzione biologica)	Art 7*bis* comma 1 lettera c) (organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate alle mafie)
		Dimensione individuata (ettari)	*Punteggio*	*Punteggio*	*Punteggio*
Val d'Aosta	X				
Piemonte		0,5-30	0,7	0,2	0,1
Lombardia		2-20	1		
PA Trento		0,5-7	0,5	0,5	
PA Bolzano		0,5-3	1		
Friuli Venezia Giulia		0,5-25	0,8	0,2	
Veneto		0,5-20	1		
Liguria		1-10	1		
Emilia Romagna		1-35	1		
Marche		0,5-30	1		
Toscana		0,5-30	0,8	0,2	
Umbria	X				
Lazio	X				
Abruzzo	X				
Molise				1	
Campania		0,5-20	0,55	0,25	0,2
Puglia		0,5-15	0,4	0,09	0,51
Basilicata		0,5-12	0,5	0,35	0,15
Calabria		1-10	0,3	0,3	0,4
Sicilia		0,5-50	0,25	0,35	0,4
Sardegna		0,5-10	0,5	0,5	

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE del Documento giustificativo per l'attestazione del requisito di cui all'art.1, punto 2, lettera b del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2017 n.527

Intestazione: Documento giustificativo rilasciato ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007.

Numero del documento: numero univoco di identificazione del documento emesso che include il codice dell'OdC.
Es.

Codice OdC	Numero identificativo documento giustificativo
IT BIO 00X	XXXX

Nome e indirizzo dell'operatore:
- nome e cognome o ragione sociale (completi di CUAA);
- indirizzo completo della sede legale;
- indirizzo completo delle sedi operative (UP), proprie o c/o terzi;
- codice di identificazione attribuito dall'organismo all'operatore;
- attività: produttore, preparatore, importatore, c/terzista, esportatore.*

* Per indicare le attività utilizzare tutte le definizioni di cui all'allegato V del Decreto Ministeriale 1 febbraio 2012 n. 2049.

Nome, indirizzo e numero di codice dell'organismo di controllo:
- ragione sociale;
- codice dell'organismo attribuito dal Mipaaf;
- indirizzo completo della sede legale.

Categorie di prodotti/attività:
-**Superficie vitata per produzione di uva da vino***:*
superficie in ha (in base al metodo produttivo) e *macrouso* (orientamento produttivo) (indicando se: produzione biologica/in conversione/non biologica)

- Soddisfacimento del Criterio di priorità per il rilascio di autorizzazioni di nuovo impianto di cui all'art.1, punto 2, lettera b del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2017 n.527:
L'operatore oggetto della dichiarazione ha effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, e loro s.m., all'intera superficie vitata della propria azienda per almeno cinque anni precedenti alla data dell'ultima visita di controllo, senza sospensioni della certificazione.

Periodo di validità:
- Superficie vitata per produzione di uva da vino dal .. al..

Nota: riportare per ogni voce il periodo di validità. Qualora non riportata per ogni voce, il periodo di validità è quello riferito al documento giustificativo.

Data del controllo: giorno/mese/anno dell'ultimo controllo utile all'emissione del documento giustificativo.

Dichiarazione: Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'art. 29, par. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti citati e dalla normativa nazionale di settore.

Data e luogo di emissione del documento: giorno/mese/anno.

Nome, Cognome, qualifica del responsabile dell'Organismo di Controllo e firma.

Validità: giorno/mese/anno.

Il presente documento, privo del certificato di conformità, non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.